



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Rettifica al decreto del 5 gennaio 2023 di “*Revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari ACRAMITE 480 SC registrato al n. 13639, ENVIROMITE 480 SC registrato al n. 15148, ENVIROMITE FL registrato al n. 16402, VIGILANT registrato al n. 16526, FLORAMITE 480 SC registrato al n. 17145, a nome dell’Impresa UPL Holdings Coöperatief U.A.*”.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l’art. 45, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e i successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (UE) 2022/698 della Commissione del 3 maggio 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bifenazate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comunicato del Ministero della Salute del 17 maggio 2022 concernente la proroga delle autorizzazioni dei prodotti contenenti la sostanza attiva Bifenazate a seguito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva;

VISTA l’istanza presentata in data 26 maggio 2022 dalla G.A.B.A S.r.l. per conto dell’Impresa UPL Holdings Coöperatief U.A., con sede legale in Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818CP Breda (NL) diretta ad ottenere la revoca, per mancanza d’interesse commerciale, delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari Acramite 480 SC (registrato al n. 13639), Enviromite 480 SC (registrato al n. 15148), Enviromite FL (registrato al n. 16402), Vigilant (registrato al n. 16526), Floramite 480 SC (registrato al n. 17145);

VISTO il decreto di *Revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari ACRAMITE 480 SC registrato al n. 13639, ENVIROMITE 480 SC registrato al n. 15148, ENVIROMITE FL registrato al n. 16402, VIGILANT registrato al n. 16526, FLORAMITE 480 SC registrato al n. 17145, a nome dell’Impresa UPL Holdings Coöperatief U.A.*;

CONSIDERATO il mero errore materiale del quale il decreto è affetto nella parte in cui non sono stati individuati i tempi di smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari prodotti e confezionati prima del 30 settembre 2022;

CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica del decreto della parte così come riportata in precedenza;

DECRETA

Il decreto di *“Revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari ACRAMITE 480 SC registrato al n. 13639, ENVIROMITE 480 SC registrato al n. 15148, ENVIROMITE FL registrato al n. 16402, VIGILANT registrato al n. 16526, FLORAMITE 480 SC registrato al n. 17145, a nome dell’Impresa UPL Holdings Coöperatief U.A.”* è modificato come di seguito riportato:

È consentito fino al 31 marzo 2023 la commercializzazione da parte del titolare dell’autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati delle scorte prodotte e confezionate prima del 30 settembre 2022.

Lo smaltimento delle scorte acquistate entro il 31 marzo 2023 è previsto esclusivamente per l’utilizzo dei prodotti revocati da parte degli utilizzatori finali fino al 30 novembre 2023.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all’Impresa interessata.

I dati relativi al prodotto fitosanitario oggetto del presente provvedimento sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, lì 9 febbraio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

*dott. Ugo Della Marta

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”